

Delibera n. 16942 del 30-11-1992 proposta da MICHELI

Individuazione del biotopo di interesse provinciale denominato "Lavini di Marco" ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 e s.m. "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico".

Il Relatore comunica:

La Provincia Autonoma di Trento, con legge 23 giugno 1986, n.14 e s.m. "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico", ha avviato una concreta azione di tutela per la conservazione di quei particolari ambienti di elevata valenza bioecologica e naturalistica definiti biotopi ai sensi dell'art. 2 della precitata legge provinciale 14/86.

La legge provinciale 14/86 distingue i biotopi in "biotopi di interesse provinciale" e "biotopi di interesse comprensoriale"; sono considerati di interesse provinciale i biotopi individuati ai sensi della legge provinciale 14/86 che ricadono all'interno delle aree di interesse ambientale primario del P.U.P. Essi sono riportati altresì negli elenchi e nelle cartografie dello stesso P.U.P.

L'art. 5 della legge provinciale 14/86, modificato dall'art. 15 della LP 28/88 prevede la procedura per la loro individuazione che comporta fra l'altro adempimenti tecnici e amministrativi per definire i confini dell'area e i relativi vincoli di tutela; tale procedura prevede, come atto finale, la deliberazione della Giunta provinciale.

Come primo adempimento, il Servizio Parchi e Foreste Demaniali, a cui è demandata la materia dei biotopi, ha sottoposto al Sottocomitato per l'Ecologia in data 15.11.1990, il progetto di definizione naturalistica e catastale del biotopo "Lavini di Marco", ricadente in C.C.

di Lizzana, Comune amministrativo di Rovereto. In tale data il Sottocomitato per l'Ecologia, dopo attento esame, lo ha approvato in quanto l'area presenta i requisiti previsti dalla legge provinciale 14/86 e s.m.

Le peculiarità ambientali e naturalistiche del biotopo sono riconducibili a una serie di grandi frane succedutesi nel tempo fin da epoca preistorica. Dal punto di vista geologico, il substrato litoide si può suddividere in due entità: i "calcari superiori" che affiorano ove è presente la stratificazione a reggipoggio ed i "calcari inferiori" con stratificazione a franapoggio che costituiscono il versante sinistro della valle, ove si sono verificati i crolli.

I detriti sparsi sul fondovalle occupano complessivamente un'area di circa quattro chilometri quadrati. All'interno del deposito di frana si rinvencono, a seguito di fenomeni erosivi, alcune doline; due di esse formano altrettanti laghetti, profondi qualche metro nel periodo autunnale e asciutti in inverno ed estate.

Sotto il profilo della vegetazione, nonostante gli estesi rimboschimenti di Pino nero, sono ancora ben rappresentate numerose specie autoctone xeriche (*Daphne alpina*, *Thymus oenipotanus*, *Euonymus latifolium*) e, nei pressi delle doline, specie idrofile (*Galium palustre*, *Typha angustifolia*, *Carex* spp, ecc.).

La fauna assume un'importanza notevole nei due laghetti: tra l'ornitofauna spicca la presenza di Germano reale, Gallinella d'acqua, Cannareccione e Cannaiola.

Tra i rettili è frequente la Biscia dal collare; numerosi anche gli anfibi che vivono e si riproducono nel biotopo: la Salamandra, il Tritone alpestre e il Tritone comune. L'importanza faunistica della zona umida si

completa nella presenza di una ricca popolazione di invertebrati. Il biotopo risulta infatti una delle località italiane più ricche di Idroadeefagi, coleotteri legati ad ambienti acquatici puliti, malgrado l'immissione di Scardole negli anni Settanta abbia compromesso una parte della dotazione di invertebrati del laghetto più grande.

In data 6 marzo 1992, in ottemperanza al disposto di cui all'articolo 5 della legge provinciale 14/86 e s.m. l'Assessore competente ha inviato gli atti progettuali e le relative proposte di tutela al Comune di Rovereto, al Comprensorio della Vallagarina, al Comitato Agricolo Comprensoriale del C.10 al fine di raccogliere i relativi pareri.

Il Comune di Rovereto avanza alcune proposte di integrazione e di rettifica di seguito riassunte:

- introduzione di controllo indiretto dell'uso del territorio per una fascia più estesa dell'area individuata a protezione della falda e dei laghetti, dove dovrebbero venire attentamente valutati anche interventi di escavazione che possono interessare le falde più superficiali;
- introduzione di una norma limitativa all'uso di anticrittogamici e antiparassitari nei territori agricoli soprastanti alla SS n. 12, al fine di evitare l'inquinamento delle falde acquifere e dell'aria;
- sul lato sud del biotopo, spostamento del confine lungo la esistente strada asfaltata, evitando le particelle private destinate ad attività agricole;
- viene segnalata inoltre la sovrapposizione tra il progetto di biotopo e la proposta della futura discarica.

Il Comprensorio della Vallagarina riprende sostanzialmente le stesse osservazioni mentre il Comitato Agricolo Comprensoriale si esprime in maniera sfavorevole

alla istituzione del biotopo.

Il Sottocomitato per l'Ecologia, riunitosi in data 30 giugno 1992, ritiene opportuno di escludere dal biotopo l'area interessata dalla discarica e quindi propone alla Giunta della Provincia Autonoma di Trento l'individuazione del biotopo "Lavini di Marco", per una superficie totale di ettari 38 circa, come risulta dagli atti progettuali allegati che fanno parte integrante della presente deliberazione.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 23 giugno 1986 n. 14 e successive modificazioni;
- visto il parere favorevole del Sottocomitato per l'Ecologia, espresso ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 14/86 e s.m.;
- riconosciuta l'opportunità dell'iniziativa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. ai sensi della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 e s.m., sono sottoposte a vincolo di biotopo le particelle fondiarie in C.C. di Lizzana:

1140, 1141, 1143, 1144, 1145, 1154, 1155, 1157/2, 1182,
1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1245, 1246, 1257,
1258, 1259, 1260, 1261, 1263, 1264, 1270, 1271, 1272,
1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1281, 1282,
1283/1*, 1283/6, 1283/7, 1283/8, 1283/9, 1283/10*,

1283/11*, 1283/12*, 1283/14, 1283/15, 1283/16, 1283/17,
1283/18, 1283/22, 1283/23, 1283/25, 1283/26, 1283/34,
1283/37, 1283/38, 1283/39, 1283/43, 1283/44, 1283/45,
1283/46, 1283/47, 1283/48, 1283/49, 1283/50, 1284, 1285,
1633;

in C.C. di Marco:

297, 298, 299, 300, 301, 302, 303;

*= particelle parzialmente comprese nel biotopo

2. L'azione di tutela degli equilibri biologici e delle componenti naturalistiche specifiche del biotopo, è compatibile con alcune attività tradizionali per cui sono permessi:

- la prosecuzione dell'attività agricola sulle superfici coltivate al momento della pubblicazione sul "Bollettino Ufficiale" della Regione Trentino - Alto Adige della presente deliberazione; tale attività potrà essere svolta secondo modalità tradizionali ovvero potrà avvalersi di tecniche colturali più consone ad una moderna gestione, purchè compatibili con il mantenimento delle caratteristiche particolari del biotopo; l'introduzione di colture agricole estranee al contesto produttivo tradizionale, quali impianti intensivi di colture minori e ortaggi, dovrà essere sottoposta al parere preventivo e vincolante del Servizio Parchi e Foreste Demaniali, che potrà avvalersi della "Commissione Scientifica per lo studio, la valorizzazione ed il ripristino naturalistico dei biotopi";
- la ristrutturazione dei ricoveri per attrezzi sui terreni agricoli;
- l'accesso ai fondi coltivati, anche con veicoli a motore, da parte del proprietario, affittuario o possessore ad altro titolo degli stessi;

- l'esercizio della selvicoltura definita sulla base del consuetudinario piano di assestamento forestale sottoposto, in occasione della sua revisione, al parere del Servizio Parchi e Foreste Demaniali. Per i boschi sprovvisti di un piano di assestamento, la selvicoltura è attuata sulla base di prescrizioni impartite dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali;

- la circolazione dei mezzi a motore per la attività di utilizzazione boschiva;

- gli interventi di manutenzione di impianti o infrastrutture di interesse pubblico, sentito il Servizio Parchi e Foreste demaniali.

Le attività di cui sopra possono essere regolamentate con maggiore dettaglio dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali, sentita la Commissione Scientifica per i biotopi.

Sono ammessi, infine, gli interventi necessari alla conservazione, al riequilibrio bioecologico, alla fruizione culturale ed alla ricerca scientifica, realizzati a cura o per conto del Servizio Parchi e Foreste Demaniali.

3. Al fine di garantire il mantenimento della struttura e delle funzioni peculiari del biotopo, si applicano i vincoli di cui all'articolo 3 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 che dispongono:

a) "il divieto di modificare o alterare in alcun modo gli elementi che compongono il biotopo";

b) "il divieto di depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere e di operare scavi, cambiamenti di coltura, opere di bonifica o prosciugamento del terreno";

c) "il divieto di coltivare cave e torbiere(...)"

Non sono quindi consentite tutte quelle attività

suscettibili di innescare o provocare processi di turbativa o modificazione delle valenze ecologiche esistenti.

Pertanto, fatte salve le attività di cui al precedente punto 2., è vietato:

- immettere, asportare o danneggiare piante, o parti di esse, di qualsiasi specie, nonchè raccogliere o danneggiare funghi o altri prodotti del sottobosco;
- esercitare la caccia e la pesca ed immettere, prelevare o disturbare qualsiasi specie animale, nonchè lasciare vagare cani o altri animali domestici, anche per pastorizia;
- erigere costruzioni o manufatti di qualsiasi tipo e materiale, anche se provvisori;
- emungere o immettere acqua o liquami reflui;
- effettuare il dissodamento per fini agricoli di superfici forestali, prative e incolte;
- usare pesticidi di qualsiasi genere (antiparassitari, erbicidi, disinfettanti, rodenticidi ecc.) o esche avvelenate a scopi che esulano dal normale espletamento delle attività di cui al punto 2.;
- utilizzare la pratica agronomica della pacciamatura con materiali di origine artificiale;
- attraversare la zona con nuove linee elettriche, telefoniche ed ogni altra condotta aerea o interrata;
- abbandonare i sentieri ed aggirarsi nel biotopo al di fuori di essi, ad eccezione dei proprietari, affittuari o possessori ad altro titolo dei fondi inclusi nel biotopo, nonchè entrare nella zona protetta con qualsiasi tipo di mezzo di trasporto meccanico o animale. Non sono altresì ammessi il sorvolo a bassa quota e l'atterraggio di mezzi aerei di qualsiasi tipo;

- campeggiare, accendere fuochi, provocare luci, suoni e rumori molesti, svolgere attività agonistiche o folcloristiche in genere; altre manifestazioni organizzate dovranno essere preventivamente autorizzate dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali;
- realizzare qualsiasi tipo di recinzione;
- rimuovere o danneggiare la segnaletica di individuazione e confinazione del biotopo.

4. L'individuazione di cui all'articolo 1 riveste carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14. Pertanto le aree all'interno del biotopo possono essere oggetto di esproprio da definire con successiva deliberazione;
5. La relazione naturalistica, la mappa catastale e gli elaborati cartografici costituiscono parte integrante della delibera di istituzione;
6. Il Servizio Parchi e Foreste Demaniali potrà procedere alla tabellazione del biotopo, previo preavviso di 30 giorni ai proprietari interessati risultanti dal libro fondiario dei quali sia noto il domicilio.

- - - - -

Allegato "A": definizione naturalistico-catastale
comprendente n.ro 4 cartografie
parte integrante non gestita dal sistema